

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Ai sensi dell'[art. 35](#), D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, i riferimenti a disposizioni dei [decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](#), n. [598](#) e n. [599](#), contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del [testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO PRIMO

Dichiarazione annuale [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- gli [artt. 2, 4 e 6](#), D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", circa l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti tramite non residenti da o verso l'estero di denaro, titoli o altri valori mobiliari, nonché la detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria;
- il D.Lgs. 9 luglio 1997, [n. 241](#), recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", emanato ai sensi dell'[art. 3, comma 134](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997, [n. 462](#), recante "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'[articolo 3, comma 134](#), lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- il D.P.R. 22 luglio 1998, [n. 322](#) ("Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul

valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 3, comma 136](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662").

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 1

Dichiarazione dei soggetti passivi [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Versione: 12

Modificativo: L. 23 dicembre 1999, n. 488

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2000

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'[articolo 4](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione **di cui all'[articolo 10, comma 3-bis \(3\)](#)**, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione **di cui all'[articolo 10, comma 3-bis \(3\)](#)**, del citato testo unico delle imposte sui redditi;

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'[articolo 10, comma 3-bis \(3\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'[articolo 47](#) della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'[articolo 8](#), comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

[d) ...]

[e) ...]

[e-bis) ...]

[...]

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale. [\(4\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- il D.Lgs. 9 luglio 1997, [n. 241](#), [Capo V](#) ("*Disposizioni in materia di assistenza fiscale*"), aggiunto dal D.Lgs. [n. 490/1998](#);
- il D.P.R. 22 luglio 1998, [n. 322](#) ("*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*");
- il D.M. 31 maggio 1999, [n. 164](#) ("*Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*").

[\(2\)](#) A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di dichiarazione si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 1](#) ("*Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette*") e [8](#) ("*Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

Dalla stessa data l'[art. 46](#) ("*Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione*") del presente decreto è abrogato a norma

dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

(3) Le parole "di cui all'articolo 10, comma 3-bis" sono così sostituite alle precedenti "di cui all'articolo 34, comma 4-quater" dall'[art. 6](#), comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, in vigore dal 1° gennaio 2000.

(4) Riguardo alla dichiarazione dei redditi da presentare da parte del curatore dell'eredità giacente, dell'amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, nonché dall'erede, per il periodo di imposta in cui è cessata la curatela o l'amministrazione, vedasi quanto disposto dall'[art. 19](#), D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 2

Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 3

Modificativo: D.L. 31 maggio 1994, n. 330

Decorrenza: Dal periodo di imposta in corso all' 8 dicembre 1993

1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, lettera b), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, [n. 473](#).

Analoga disposizione era contenuta nei DD.LL. 6 dicembre 1993, [n. 503](#), 4 febbraio 1994, [n. 90](#), e 31 marzo 1994, [n. 222](#), decaduti, sugli effetti dei quali vedasi quanto disposto dall'[art. 1](#), comma 2, della citata L. n. 473/1994.

(2) Circa le modalità di redazione e di presentazione della dichiarazione, nonché circa i termini di presentazione, vedansi gli [artt. 1, 2](#), comma 1, e [3](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

(3) Vedasi:

- l'[art. 6](#), primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, circa l'obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi;
- l'[art. 5](#), L. 13 marzo 1980, n. 70, recante "*Determinazione degli oneri dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*", circa i compensi riscossi per le funzioni elettorali da soggetti, titolari di reddito di lavoro

dipendente, che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi;

- gli [artt. 10](#) e [12](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 3, comma 134](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa la determinazione in dichiarazione dei redditi dei contributi dovuti agli enti previdenziali.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 3

Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche [\(1\)](#)

Versione: 6

Modificativo: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Decorrenza: Vedasi nota [\(1\)](#)

1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'[articolo 51](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'[articolo 22](#), il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. [\(2\)](#)

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'[articolo 43](#), le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'[articolo 8](#). Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Note:

[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell'[art. 9](#), comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le disposizioni di cui all'[art. 1](#), citato D.Lgs. n. 241/1997, si applicano "alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998".

In precedenza la decorrenza era disciplinata dall'[art. 12](#), citato D.Lgs. n. 241/1997.

[\(2\)](#) A decorrere dal 1° aprile 1998, per la violazione all'obbligo di evidenziare in apposito prospetto gli elementi necessari per la determinazione del reddito non risultanti dal conto economico, si

applicano le disposizioni di cui all'[art. 11](#) ("Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 4

*Contenuto della dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)*

Versione: 2

Modificativo: D.L. 31 maggio 1994, n. 330

Decorrenza: Dal periodo di imposta in corso all' 8 dicembre 1993

1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Note:

[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, lettera d), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, [n. 473](#).

Analoga disposizione era contenuta nei DD.LL. 6 dicembre 1993, [n. 503](#), 4 febbraio 1994, [n. 90](#), e 31 marzo 1994, [n. 222](#), decaduti, sugli effetti dei quali vedasi quanto disposto dall'[art. 1](#), comma 2, della citata L. n. 473/1994.

[\(2\)](#) Circa le modalità di redazione e di presentazione della dichiarazione, nonché circa i termini di presentazione, vedansi gli [artt. 1, 2](#), comma 2, e [3](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[\(3\)](#) Vedasi:

- l'[art. 6](#), primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, circa l'obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi;

- l'[art. 4](#), comma 1, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, circa il prospetto di

riconciliazione che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dal soggetto, società di capitali o ente commerciale, conferitario di un'azienda.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 5

Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Versione: 5

Modificativo: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Decorrenza: Vedasi nota [\(1\)](#)

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. [\(3\)](#)

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 87](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 87](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate nè gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli [articoli 110](#), [110-bis](#), [113](#) e [114](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'[articolo 43](#). Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 2](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell'[art. 9](#), comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le disposizioni di cui all'[art. 2](#), citato D.Lgs. n. 241/1997, si applicano "alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998".

In precedenza la decorrenza era disciplinata dall'[art. 12](#), citato D.Lgs. n. 241/1997.

(2) Vedasi:

- l'[art. 3](#), L. 26 gennaio 1983, n. 18, secondo cui il credito d'imposta per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e documentato con l'allegazione, in originale o in copia fotostatica, dei documenti probatori della spesa;
- l'[art. 7](#), comma 2, L. 30 luglio 1990, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*", secondo cui, se a seguito dei conferimenti le aziende o le partecipazioni sono iscritte in bilancio dal conferitario a valori superiori a all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto, aumentato della eventuale differenza tassata in capo al conferente, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi del conferitario un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti;
- l'[art. 46](#), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, [n. 85](#), circa l'obbligo di allegazione alla dichiarazione dei redditi dei prospetti recanti l'indicazione dei premi assicurativi (infortuni sul lavoro e malattie professionali).

(3) A decorrere dal 1° aprile 1998, per la violazione all'obbligo di evidenziare in apposito prospetto gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile non risultanti dal conto economico, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 11](#) ("*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152

- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 6

***Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)***

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Decorrenza: Vedasi nota [\(1\)](#)

1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'[articolo 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso

articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 3](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi dell'[art. 9](#), comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le disposizioni di cui all'[art. 3](#), citato D.Lgs. n. 241/1997, si applicano "alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998".

In precedenza la decorrenza era disciplinata dall'[art. 12](#), citato D.Lgs. n. 241/1997.

(2) Circa le modalità di redazione e di presentazione della dichiarazione, nonché circa i termini di presentazione, vedansi gli [artt. 1, 2](#), comma 1, e [3](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

(3) Vedasi:

- l'[art. 3](#), L. 26 gennaio 1983, n. 18, secondo cui il credito d'imposta per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e documentato con l'allegazione, in originale o in copia fotostatica, dei documenti probatori della spesa;
- l'[art. 46](#), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, circa l'obbligo di allegazione alla dichiarazione dei redditi dei prospetti recanti l'indicazione dei premi assicurativi (infortuni sul lavoro e malattie professionali).

[Art. 7] [\(1\)](#)

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

Versione: 6

Modificativo: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1999 [vedi nota [\(1\)](#)]

[I soggetti indicati nel Titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti.

Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro relativi agli emolumenti erogati nell'anno e devono essere specificati per ciascun percipiente:

- 1) le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo;
- 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto;
- 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennità corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
- 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate;
- 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non è stata eseguita la ritenuta.

[...].

Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli artt. 25, 25-bis e 28 nonché per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalità, il comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonché le somme non assoggettate a ritenuta.

Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonché per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata.

Per gli utili di cui all'art. 27 le società devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorché non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota.

La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci

con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.

Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.

La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29.]

Note:

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 9, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, D.P.R. n. 322/1998. Vedasi, anche, l'art. 3, comma 1, del citato regolamento.

L'articolo era stato sostituito - con applicazione, a norma dell'art. 12, D.Lgs. n. 241/1997, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 - dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anch'esso abrogato, a decorrere dal 22 settembre 1998, dal D.P.R. n. 322/1998. Tale modificazione, quindi, non è stata inserita nell'archivio storico.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 7-bis] (1) (2)

Certificazioni dei sostituti di imposta

Versione: 4

Modificativo: D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126

Decorrenza: Dal 20 giugno 2003

[1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto (3) del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (4)

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso

di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli [articoli 7, 8, 9 e 11](#) della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 6](#), comma 2, lett. b), D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, in vigore dal 20 giugno 2003.

Ai sensi del comma 3, citato [art. 6](#), D.P.R. n. 126/2003, i riferimenti alle disposizioni indicate nel presente articolo, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'[art. 4](#) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[\(2\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 7](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 3, comma 19](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

A norma dell'[art. 9](#) ("*Entrata in vigore e abrogazione di norme*"), comma 1, citato D.Lgs. n. 314/1997, le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1998.

[\(3\)](#) Vedasi il [D.I. 25 agosto 1999](#).

[\(4\)](#) Vedasi:

- l'[art. 2](#), D.M. 4 febbraio 1998, recante approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti dal 1° gennaio 1998, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito di imposta attribuito al percipiente;
- il [D.M. 28 ottobre 1999](#), recante approvazione dello schema di certificazione unica per i redditi 1999 (CUD 2000);
- il [D.M. 23 novembre 2000](#), recante approvazione dello schema di certificazione unica per i redditi 2000 (CUD 2001);
- il [Prov. 30 novembre 2001](#), recante approvazione dello schema di certificazione unica per i redditi 2001 (CUD 2002);
- il [Prov. 15 novembre 2002](#), recante approvazione dello schema di certificazione unica per i redditi 2002 (CUD 2003);
- il [Prov. 28 novembre 2002](#), recante approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 8] [\(1\)](#)

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

Versione: 7

Modificativo: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Decorrenza: Dal 22 settembre 1998

[Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui

devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'[articolo 78](#), comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.

Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 9](#), comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 22 settembre 1998.

Si veda ora [l'art. 1](#) ("*Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*"), [D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322](#).

L'articolo era stato sostituito - con applicazione, a norma dell'[art. 12](#), D.Lgs. n. 241/1997, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto dai commi successivi dell'art. 12, in relazione alla dichiarazione unificata annuale - dall'[art. 5](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anch'esso abrogato, a decorrere dal 22 settembre 1998, dal [D.P.R. n. 322/1998](#). Tale modificazione, quindi, non è stata inserita nell'archivio storico.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 9] [\(1\)](#)

Termini per la presentazione delle dichiarazioni

Versione: 9

Modificativo: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Decorrenza: Dal 22 settembre 1998

[Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio ed il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.

Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 maggio il Ministero delle finanze può consentire agli enti pubblici e privati, di cui all'[art. 2](#), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 9](#), comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 22 settembre 1998.

Si veda ora l'[art. 2](#) ("*Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IVA*"), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L'articolo era stato sostituito - con applicazione, a norma dell'[art. 12](#), D.Lgs. n. 241/1997, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto dai commi successivi dell'[art. 12](#), in relazione alla dichiarazione unificata annuale - dall'[art. 6](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anch'esso abrogato, a decorrere dal 22 settembre 1998, dal [D.P.R. n. 322/1998](#). Tale modificazione, quindi, non è stata inserita nell'archivio storico.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 10] [\(1\)](#)

Dichiarazione nei casi di liquidazione

Versione: 2

Modificativo: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Decorrenza: Dal 22 settembre 1998

[In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni di cui all'[art. 5](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.

Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'[art. 9](#), la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'[art. 9](#) nei termini ivi indicati.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 9](#), comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 22 settembre 1998.

Si veda ora l'[art. 5](#) ("*Dichiarazione nei casi di liquidazione*"), D.P.R. n. 322/1998.

Il comma 1 era stato modificato - con applicazione, a norma dell'[art. 12](#), D.Lgs. n. 241/1997, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 - dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 8](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anch'essa abrogata, a decorrere dal 22 settembre 1998, dal [D.P.R. n. 322/1998](#). Tale modificazione, quindi, non è stata inserita nell'archivio storico.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 11] [\(1\)](#)

Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

Versione: 3

Modificativo: D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2002

[In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.

In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

3-bis. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'[art. 123-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'[art. 2504](#) del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.

Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato - a decorrere dal 1° gennaio 2002 - dall'[art. 19](#), comma 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, ai sensi dell'[art. 17](#), comma 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.

Secondo l'[art. 19](#), comma 3, del citato D.P.R. n. 435/2001, i riferimenti al presente articolo, contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono fatti alle disposizioni dell'[art. 5-bis](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 12] [\(1\)](#)

Presentazione delle dichiarazioni

Versione: 5

Modificativo: D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Decorrenza: Dal 22 settembre 1998

[La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere le dichiarazioni al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune è compreso non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al competente centro di servizio per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale, o dal timbro a calendario apposto dall'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente. Nessuna altra prova può essere adottata in contrasto con le risultanze dei suddetti documenti.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 9](#), comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal 22 settembre 1998.

Vedasi ora l'[art. 3](#) ("*Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP*"), D.P.R. n. 322/1998.

L'articolo era stato sostituito - con applicazione, a norma dell'[art. 12](#), D.Lgs. n. 241/1997, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999 - dall'[art. 7](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anch'esso abrogato, a decorrere dal 22 settembre 1998, dal [D.P.R.](#)

n. 322/1998. Tale modificazione, quindi, non è stata inserita nell'archivio storico.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 12-bis.

*Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto [\(1\)](#)*

Modificativo: D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135
Decorrenza: Dal 9 maggio 1998

1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 [\(2\)](#) di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'[articolo 22](#), comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'[articolo 10](#) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2](#), D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135.

Vedansi, al riguardo, gli [artt. 10, 11, 12, 13, 14](#) e [22](#), L. 31 dicembre 1996, n. 675, recante "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*".

[\(2\)](#) L'[art. 12](#) del presente decreto è stato abrogato dall'[art. 9](#), comma 9, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Vedasi ora [l'art. 3](#) ("*Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*"), D.P.R. n. 322/1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

TITOLO SECONDO

Scritture contabili [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 8](#), comma 3, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1988, [n. 154](#), circa la tenuta delle scritture contabili previste dal presente decreto, elaborate da terzi mediante l'impiego dei libri o registri multiaziendali a striscia continua;
- il [D.M. 22 dicembre 1988](#), emanato in applicazione del citato D.L. [n. 70/1988](#), concernente la tenuta delle scritture contabili elaborate da terzi mediante l'impiego dei libri o registri multiaziendali a striscia continua;
- il D.P.R. 16 settembre 1996, [n. 570](#), recante *"Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni"*;
- l'[art. 2, commi da 141 a 148](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri;
- l'[art. 3, commi da 165 a 170](#), e [commi da 171 a 184](#), citata L. n. 662/1996, circa la semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni nonché la determinazione forfetaria dell'Iva e del reddito dei contribuenti minori;
- l'[art. 25](#) (*"Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche"*), comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133;
- gli [artt. 13](#) (*"Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"*) e [14](#) (*"Regime fiscale delle attività marginali"*), L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- gli [artt. 12](#) (*"Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili"*) e [13](#) (*"Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata"*), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, circa la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili concessa ai soggetti di cui agli artt. 13, comma 1, e 18 del presente decreto.

Versione: 3

Modificativo: L. 27 dicembre 2006, n. 296

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo Titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, **nonché i trust**, [\(2\)](#) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'[art. 5](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora [art. 5](#) ("Redditi prodotti in forma associata"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.];

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli artt. 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, **nonché i trust**, [\(3\)](#) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. [\(4\)](#)

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'[art. 28](#), lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora [art. 32](#) ("Reddito agrario"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 19](#), comma 2, lettera a), del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, circa gli obblighi contabili del curatore di eredità giacente e dell'amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o a favore di nascituri non ancora concepiti.

[\(2\)](#) Parole inserite dall'[art. 1, comma 76](#), lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.

[\(3\)](#) Parole inserite dall'[art. 1, comma 76](#), lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.

[\(4\)](#) Vedasi l'[art. 12](#) ("*Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili*"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 14

Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 7

Modificativo: D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695

Decorrenza: Dal 21 febbraio 1997

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'[art. 13](#) devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari; [\(4\)](#)
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; [\(5\)](#)

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. [\(6\)](#) Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai nn. 1) e 2) del primo comma dell'[art. 22](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4) dell'[art. 4](#) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'[art. 63](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora [art. 93](#) ("Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a

singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili [\(5\)](#) e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi artt. [16](#) e [17](#) e i libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1) e seguenti dell'[art. 2421](#) del codice civile.

[...]

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali alla approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativa a ciascuna di esse.

[Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'[art. 53](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 62 e 63 [vedansi ora gli [artt. 53](#), [59](#) e [60](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.] dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.] [\(7\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"), del presente decreto, è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

[\(2\)](#) Vedasi:

- l'[art. 9](#), secondo e terzo comma, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, secondo cui i soggetti che emettono titoli e certificati, se diversi da quelli incaricati del pagamento dei proventi o del riacquisto o negoziazione dei titoli e

certificati, devono annotare giornalmente in apposito registro le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione;

- gli [artt. 1 e 2](#), L. 16 dicembre 1991, n. 398, recante *"Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche"*;
- l'[art. 9-bis](#), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, secondo cui le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, [n. 398](#), si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco.

(3) Vedasi:

- l'[art. 7-bis](#) (*"Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili"*), comma 9, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, [n. 489](#), circa la conservazione delle scritture contabili su supporti di immagini; al riguardo vedasi anche il D.P.C.M. 6 dicembre 1996, [n. 694](#), *"Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati"*.

(4) Vedasi:

- l'[art. 7](#), comma 4-ter, citato D.L. n. 357/1994, secondo cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente se gli stessi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza;
- il [D.M. 23 gennaio 2004](#) *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto"*.

(5) Vedasi l'[art. 12](#) (*"Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili"*), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, circa la facoltà concessa ai soggetti che tengono il libro giornale ed il libro degli inventari di non tenere i registri prescritti ai fini dell'Iva ed il registro dei beni ammortizzabili.

(6) Vedasi l'[art. 4](#), comma 2, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (*"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto"*), circa le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoria emessa o ricevuta e le consistenze delle rimanenze.

(7) Comma abrogato dall'[art. 1](#), comma 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

Vedasi ora l'[art. 1](#), comma 1, del sopra citato D.P.R. n. 695/1996, che sostituisce la norma abrogata.

Versione: 3

Modificativo: L. 30 dicembre 1991, n. 413

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1992

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'[art. 13](#) devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'[art. 2217](#) del codice civile, **entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette (3)**.

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa. (4)

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'[art. 3](#).

Note:

(1) A norma dell'[art. 2](#) ("*Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia*"), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, il libro degli inventari può essere utilizzato dalle imprese in contabilità ordinaria anche come registro dei beni ammortizzabili di cui al successivo art. 16 di questo decreto.

(2) Vedasi:

- l'[art. 7-bis](#) ("*Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili*"), comma 9, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla [L. 8 agosto 1994, n. 489](#), circa la conservazione delle scritture contabili su supporti di immagini; al riguardo vedansi anche:
 - il [D.P.C.M. 6 dicembre 1996, n. 694](#), "*Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati*";
 - l'[art. 7](#) ("*Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali*"), comma 4-ter, citato D.L. n. 357/1994, secondo cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente se gli stessi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza;
- l'[art. 149](#) ("*Perdita della qualifica di ente non commerciale*"), comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall'[art. 6](#), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, circa l'obbligo di iscrivere nell'inventario tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente che abbia perso la qualifica di ente non commerciale;
- il [D.M. 23 gennaio 2004](#) "*Modalità di assolvimento degli obblighi*

fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto".

(3) Le parole da "entro tre mesi" sino a "delle imposte dirette" sono state sostituite, con effetto dal 1° gennaio 1992, alle originarie parole "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" dall'[art. 8](#), comma 4, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(4) Vedasi l'[art. 77](#) ("Beni relativi all'impresa"), comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, circa la nozione di beni relativi all'impresa.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 16

Registro dei beni ammortizzabili [\(1\)](#)

Versione: 2

Modificativo: L. 23 dicembre 2005, n. 266

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2006

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'[art. 13](#), devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. **Per i beni di cui all'[articolo 102-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile [\(2\)](#).** Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'[art. 68](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora [art. 102](#) ("Ammortamento dei beni materiali"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto [art. 68](#), che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Note:

(1) Vedasi:

- l'[art. 2](#) ("*Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia*"), comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, "*Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili*", secondo cui, invece che nel registro dei beni ammortizzabili, le annotazioni previste dal presente articolo possono essere eseguite:
 - nel libro degli inventari, di cui al precedente art. 15 di questo decreto, dalle imprese in contabilità ordinaria;
 - nel registro degli acquisti, tenuto ai fini dell'Iva, dalle imprese in contabilità semplificata;
- gli [artt. 12](#) ("*Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili*") e [13](#) ("*Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata*"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, circa la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili concessa ai soggetti di cui agli artt. 13, comma 1, e 18 del presente decreto.

(2) Periodo inserito dall'[art. 1, comma 326](#), L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 17]

Registro riepilogativo di magazzino

Versione: 2

Modificativo: L. 23 febbraio 1978, n. 38

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

[...] (1)

Note:

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1974, dall'[art. 6-bis](#), D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 1978, n. 38](#).

Al riguardo vedasi la lettera d) dell'[art. 14](#) del presente decreto, circa la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Art. 18 [\(1\)](#)

*Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le
imprese minori [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#)*

Versione: 10

Modificativo: D.P.R. 22 aprile 2001, n. 222

Decorrenza: Dal 28 giugno 2001

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'[articolo 53](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto [\(5\)](#) del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi. [\(6\)](#)

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. [\(7\)](#)

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione [\(8\)](#). Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 34](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. [\(9\)](#)

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale,

qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggravi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222, in vigore dal 28 giugno 2001.

(2) Vedasi:

- l'[art. 1](#) ("*Prospetto delle attività e passività*"), D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, circa la valutazione delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta, nei casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria;
- l'[art. 145](#) ("*Regime forfetario degli enti non commerciali*"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, inserito dall'[art. 4](#) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, secondo cui gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi del presente articolo possono optare per la determinazione forfetaria del reddito.

(3) Vedasi l'[art. 9](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998. Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), del presente decreto, è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

(4) Vedasi:

- gli [artt. 1](#) e [2](#), L. 16 dicembre 1991, n. 398, recante "*Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*";
- l'[art. 9-bis](#), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, [n. 66](#), secondo cui le disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, [n. 398](#), si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;
- l'[art. 3, commi 165-170](#), citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa la semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni;
- l'[art. 3, commi 171-184](#), citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa le semplificazioni contabili e la determinazione forfetaria dell'Iva e delle imposte sui redditi di taluni contribuenti minori;
- gli [artt. 13](#) ("*Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo*") e [14](#) ("*Regime fiscale delle attività marginali*"), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

- (5) Vedasi il [D.M. 17 gennaio 1992](#) "Criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi".
- (6) Vedasi l'[art. 13](#) ("*Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata*"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, circa la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, concessa ai soggetti di cui al presente comma, a condizione (tra l'altro) che, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano gli stessi dati previsti dall'[art. 16](#) di questo decreto ordinati in forma sistematica.
- (7) Vedasi l'[art. 9](#), comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#), circa le modalità da seguire per l'indicazione del valore delle rimanenze.
- (8) Vedasi:
- l'[art. 9](#), comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#), circa il termine di sessanta giorni per eseguire l'annotazione dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa. Al riguardo vedasi anche il [D.M. 2 maggio 1989](#) "*Modalità per le annotazioni sui registri contabili da parte dei soggetti che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario*";
 - l'[art. 2](#), comma 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, "*Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili*", secondo cui le operazioni attive non soggette ad Iva possono essere annotate, ai fini delle imposte sui redditi, nel bollettario tenuto a norma dell'[art. 32](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - l'[art. 4](#), citato D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere annotate, nelle scritture contabili previste dagli artt. 18 e 19 del presente decreto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.
- (9) Vedasi il D.P.R. 10 novembre 1997, [n. 442](#) ("*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte dirette*").

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 18-bis [\(1\)](#)

Scritture contabili delle imprese di allevamento [\(2\)](#)

Modificativo: D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132
Decorrenza: Dal 28 aprile 1978

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'[art. 28](#), lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora l'[art. 32](#) ("*Reddito agrario*"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un

registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'[art. 2](#), D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132.

(2) Con l'[art. 2](#), comma 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla [L. 26 giugno 1990, n. 165](#), è stato disposto l'obbligo di tenuta delle scritture di cui al presente articolo, per i soggetti indicati nell'[art. 51](#), comma 2, lettera c), D.P.R. 917/1986 (corrispondente all'[art. 55](#), nuovo Tuir), che svolgono attività di allevamento.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 18-ter. [\(1\)](#)

Scritture contabili per le altre attività agricole

Modificativo: D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99

Decorrenza: Dal 7 maggio 2004

1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'[articolo 56-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'[articolo 5](#) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [n. 633](#).

Note:

(1) Articolo inserito dall'[art. 15](#), comma 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 19

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 5

Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - D.L. 25

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'[art. 13](#), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. [\(4\)](#) [\(5\)](#)

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'[art. 50](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora l'[art. 54](#) ("*Determinazione del reddito di lavoro autonomo*"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.] [\(6\)](#). Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

[I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.] [\(7\)](#)

[I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.] [\(7\)](#)

[...]

[...]

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. [\(8\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 3, commi 165-170](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa la semplificazione degli adempimenti contabili per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni;
- l'[art. 3, commi 171-184](#), citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, circa le semplificazioni contabili e la determinazione forfetaria dell'Iva e delle imposte sui redditi di taluni contribuenti minori;
- l'art. 2, comma 2, D.Lgs. 9 dicembre 1996, n. 695, "*Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili*", secondo cui le

operazioni attive non soggette ad Iva possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel bollettario tenuto a norma dell'[art. 32](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(2) Vedasi l'[art. 9](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), del presente decreto, è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

(3) Con riguardo al repertorio annuale della clientela, vedasi:

- l'[art. 3](#), commi 2, 3, 4 e 5, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla L. 17 febbraio 1985, [n. 17](#), istitutivo del repertorio annuale della clientela;
- l'[art. 13](#), commi 7, 7-bis e 8-quater, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#), in ordine alla tenuta del repertorio;
- il [D.M. 27 settembre 1989](#), recante "*Indicazione dei soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela*";
- l'[art. 6](#), comma 2, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, [n. 489](#), che ha abrogato le disposizioni suddette ed ha soppresso l'obbligo di tenuta del repertorio annuale della clientela; al riguardo vedasi anche l'[art. 7-ter](#) ("*Disposizioni in materia di sanzioni*") del citato D.L. [n. 357/1994](#).

(4) Vedasi l'[art. 3](#), commi 1 e 2, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, "*Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili*", con riguardo rispettivamente:

- alla possibilità che i registri tenuti ai fini dell'Iva sostituiscano il registro di cui al presente comma;
- alla possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria; un regime di contabilità ordinaria era già disciplinato dal quarto comma del presente articolo, abrogato dal comma 3 del citato [art. 3](#), D.P.R. n. 695/1996.

(5) Vedasi l'[art. 14](#) ("*Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni*"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(6) Vedasi l'[art. 4](#), D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, "*Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili*", secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime contabile di cui all'[art. 3](#), comma 2, D.P.R. n. 695/1996 (contabilità ordinaria), possono essere annotate nelle scritture contabili previste dal presente articolo 19, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro; al riguardo vedasi anche l'[art. 7](#) del citato D.P.R. n. 695/1996, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli dello stesso decreto n. 695.

(7) Il presente comma era stato inserito dall'[art. 35](#), comma 12, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#); successivamente le disposizioni dei commi 12 e 12-bis dell'[art. 35](#), D.L. n. 223/2006, sono state abrogate dall'[art. 32](#), comma 3, D.L. 25

giugno 2008, n. 112, in vigore dal 25 giugno 2008, convertito dalla L. 6 agosto 2008, [n. 133](#).

In precedenza, ai sensi del comma 12-*bis* dell'[art. 35](#), D.L. n. 223/2006, come modificato dall'[art. 1, comma 69](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007, il limite di 100 euro di cui al quarto comma del presente articolo 19 si applicava a decorrere dal 1° luglio 2009. Dal 12 agosto 2006 e sino al 30 giugno 2008 il limite era stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite era stabilito in 500 euro.

Originariamente, il comma 12-*bis* dell'[art. 35](#), D.L. n. 223/2006, come inserito in sede di conversione, aveva stabilito che il limite di 100 euro di cui al quarto comma del presente articolo 19 si applicava a decorrere dal 1° luglio 2008. Dal 12 agosto 2006 e fino al 30 giugno 2007 il limite era stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite era stabilito in 500 euro.

[\(8\)](#) Vedasi il [D.M. 15 settembre 1990](#), recante "Approvazione del modello di registro da tenere dagli esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria", e il [D.M. 20 dicembre 1990](#), concernente le modalità per la tenuta meccanografica del registro di cui al decreto precedente.

I decreti sopra citati sono stati emanati con riferimento al quarto comma, lettera a), del presente articolo, comma abrogato dall'[art. 3](#), comma 3, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; al riguardo vedasi l'[art. 7](#) del citato D.P.R. n. 695/1996, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli dello stesso decreto n. 695.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 20

Scritture contabili degli enti non commerciali [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Decorrenza: Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1997

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative

a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'[articolo 108](#), comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [\(3\)](#)

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'[articolo 109-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'[articolo 18](#), secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'[articolo 3](#) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. [\(3\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- gli [artt. 1](#) e [2](#), L. 16 dicembre 1991, n. 398, recante "*Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*";
- l'[art. 9-bis](#), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla [L. 6 febbraio 1992, n. 66](#), secondo cui le disposizioni di cui alla [L. 16 dicembre 1991, n. 398](#), si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;
- il successivo art. 20-bis ("*Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*") del presente decreto, aggiunto dall'[art. 25](#), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*"), del presente decreto, è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

[\(3\)](#) Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997, dall'[art. 8](#), comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 20-bis

*Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale [\(1\)](#)*

Modificativo: D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1998

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato all'articolo 22;

b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'[articolo 3](#) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli [articoli 2216](#) e [2217](#) del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'[articolo 1](#), comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'[articolo 1](#), comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'[art. 25](#), comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 21

Scritture contabili dei sostituti d'imposta [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1998

1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli [articoli 12](#) e [13](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'[articolo 23](#). Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. [\(4\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 7](#), comma 1, let. c), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 3](#), [comma 19](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

A norma dell'[art. 9](#) ("Entrata in vigore e abrogazione di norme"), comma 1, citato D.Lgs. n. 314/1997, le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1998.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"), D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"), del presente decreto, è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

[\(3\)](#) Vedasi:

- il D.P.R. 20 aprile 1994, [n. 350](#) ("Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola");
- l'[art. 9-quater](#) ("Registro d'impresa nel settore agricolo"), D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla [L. 28 novembre 1996, n. 608](#);
- l'[art. 119](#), comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, circa la tenuta dei libri matricola mediante l'utilizzo di fogli mobili.

[\(4\)](#) Vedasi l'[art. 2](#) ("Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola e il libro di paga"), D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350, "Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola".

Art. 22

Tenuta e conservazione delle scritture contabili [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) [\(5\)](#)

Versione: 4

Modificativo: L. 18 ottobre 2001, n. 383

Decorrenza: Dal 25 ottobre 2001

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. [\(6\)](#)

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'[art. 2220](#) del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'[art. 2457](#) del detto codice [\(7\)](#). Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

Note:

[\(1\)](#) Circa l'introduzione dell'euro vedansi il Reg. (CE) 17 giugno 1997, [n. 1103/97](#), il Reg. (CE) 3 maggio 1998, [n. 974/98](#), e il D.Lgs. 24 giugno 1998, [n. 213](#).

Per i tassi di conversione vedasi il Reg. (CE) 31 dicembre 1998, [n. 2866/98](#).

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 7](#) ("*Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali*"), comma 4-ter, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla [L. 8 agosto 1994, n. 489](#), secondo cui la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, anche in difetto di trascrizione dei dati relativi all'esercizio corrente su supporti cartacei, se i dati risultano aggiornati sui supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti e in loro presenza.

[\(3\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla*

contabilità"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data l'[art. 51](#) ("Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità") del presente decreto è abrogato a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

Circa le sanzioni penali per l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, vedasi l'[art. 10](#), D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

(4) Vedasi:

- l'[art. 7-bis](#) ("Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili"), comma 9, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, [n. 489](#), circa la conservazione delle scritture e dei documenti contabili su supporti di immagini; al riguardo vedasi anche il D.P.C.M. 6 dicembre 1996, [n. 694](#), "Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati";
- il [D.M. 23 gennaio 2004](#) "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto".

(5) Vedansi:

- gli [artt. 13](#) ("Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"), comma 6, e [14](#) ("Regime fiscale delle attività marginali"), comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- gli [artt. 12](#) ("Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili"), [13](#) ("Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per i soggetti in regime di contabilità semplificata") e [14](#) ("Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni"), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(6) Comma così sostituito dall'[art. 8](#), comma 3, L. 18 ottobre 2001, n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001.

(7) Vedasi l'[art. 8](#), comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", secondo cui l'obbligo di conservazione dei documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO TERZO

Ritenute alla fonte [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Note:

(1) Circa gli adempimenti dei sostituti d'imposta in relazione alla transizione dalla lira all'euro vedasi la Circ. [n. 106/E](#) del 21

dicembre 2001, paragrafo 2.2.

(2) Vedasi:

- il D.P.R. 10 novembre 1997, [n. 445](#) ("Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo");
- l'[art. 21](#), comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le disposizioni del presente titolo si applicano anche nel caso il pagamento sia eseguito mediante pignoramento, anche presso terzi, in base ad ordinanza di assegnazione;
- l'[art. 14](#) ("Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998;
- l'[art. 4](#) ("Dichiarazione dei sostituti d'imposta"), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ("Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 3, comma 136](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662").

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 23

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 18

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

1. Gli enti e le società indicati nell'[articolo 87](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'[articolo 5](#) del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'[articolo 51](#) del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'[articolo 48](#) dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa [\(4\)](#). Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. [\(5\)](#)

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'[articolo 48](#),

concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'[articolo 48](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli [articoli 12](#) e [13](#) del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara **annualmente** [\(6\)](#) di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, **il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni** [\(7\)](#) e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. **[La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi]** [\(8\)](#);

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'[articolo 18](#), dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli [articoli 12](#) e [13](#) del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'[articolo 17](#) dello stesso testo unico;

[d-bis) ..;]

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'[articolo 48](#), del citato testo unico, non compresi nell'[articolo 16](#), comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli [articoli 12](#) e [13](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni

dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacità delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (9). La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

[5. ...]

Note:

(1) Vedasi:

- gli [artt. 32](#) ("*Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale*"), [37](#) ("*Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta*"), e [39](#) ("*Sanzioni*"), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunti dall'[art. 1](#), D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490;
- il D.M. 31 maggio 1999, [n. 164](#), circa l'assistenza fiscale resa dai sostituti d'imposta.

(2) Vedasi:

- l'[articolo unico](#), D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, recante "*Istituzione del casellario centrale dei pensionati*", come modificato dall'[art. 8](#), comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
- l'[art. 40](#) ("*Norma di trasparenza*"), L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(3) Vedasi l'[art. 1](#) ("*Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni*"), commi 3 e 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla [L. 23 novembre 2000, n. 354](#), circa le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 e l'acconto per il periodo d'imposta 2000 trattenuto dai sostituti d'imposta.

(4) Vedasi:

- l'[art. 50](#) ("*Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*"), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- l'[art. 1](#), comma 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, circa l'addizionale provinciale e comunale all'Irpef, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

(5) Vedasi l'[art. 11](#) ("*Disciplina tributaria del trattamento di fine*

rapporto"), commi 3 e 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

- (6) Parola inserita dall'[art. 1](#), comma 221, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
- (7) Parole inserite dall'[art. 1](#), comma 221, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
- (8) Periodo soppresso dall'[art. 1](#), comma 221, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.
- (9) Vedasi l'[art. 4](#) ("*Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta*"), commi 6-ter e 6-quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 24

*Ritenuta sui redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente [\(1\)](#)*

Versione: 8

Modificativo: D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - L. 27
dicembre 2006, n. 296

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'[articolo 23](#), che corrispondono redditi di cui all'[articolo 47](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'[articolo 48-bis](#) del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'[articolo 48-bis](#), comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'[articolo 47](#), comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'[articolo 50](#), comma 1, lettera h-bis) del TUIR è

operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli [articoli 11](#) e [14](#) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. [\(2\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 9](#), comma 2, L. 21 marzo 1990, n. 53, e l'[art. 3](#), D.P.R. 8 marzo 1994, circa la non assoggettabilità a ritenute e imposte degli onorari dei componenti gli uffici elettorali;
- l'[art. 76](#), L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la ritenuta che deve essere effettuata dagli istituti italiani che erogano in Italia le rendite per assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS).

[\(2\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 21](#), comma 5, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore dal 1° gennaio 2007, come stabilito dalla modifica apportata dall'[art. 1, comma 749](#), lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'[art. 23](#), D.Lgs. n. 252/2005.

8.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 25

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi [\(1\)](#)

Versione: 13

Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223

Decorrenza: Dal 4 luglio 2006

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi **o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere** [\(2\)](#) devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'[articolo 49](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [\(3\)](#) La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'[articolo 16](#) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta

nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'[art. 2](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 [vedasi ora l'[art. 73](#) ("*Soggetti passivi*")], predetto D.P.R. n. 917/1986, *n.d.r.*], per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'[articolo 23](#), comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta [\(4\)](#) del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 33](#), comma 4, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, circa le ritenute previste dal presente articolo;
- l'[art. 2](#), commi 26-32, L. 8 agosto 1995, n. 335, circa il contributo previdenziale sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'[art. 25](#) ("*Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche*"), comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.

[\(2\)](#) Parole inserite dall'[art. 36](#), comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

[\(3\)](#) Vedasi l'[art. 14](#), L. 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'[art. 7](#), L. 25 febbraio 1987, n. 67, circa la ritenuta sui compensi per le prestazioni di consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti.

[\(4\)](#) Ai sensi dell'[art. 3](#), comma 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, la ritenuta si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal 26 luglio 2005.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 25-bis

*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio
e di procacciamento di affari*

Versione: 4

Modificativo: L. 27 dicembre 2002, n. 289

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2003

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta [...] a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'[articolo 11](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'[articolo 19](#) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito [\(1\)](#). Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. [\(2\)](#) In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Note:

[\(1\)](#) Periodo così sostituito dall'[art. 2](#), comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Precedente formulazione: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'[art. 36](#) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite".

[\(2\)](#) Vedasi il [D.M. 16 aprile 1983](#), recante "*Criteri, termini e modalità per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d'acconto che si avvalgono dell'opera di dipendenti o di terzi*".

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 25-ter. [\(1\)](#)

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

Modificativo: L. 27 dicembre 2006, n. 296
Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'[articolo 67](#), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 43, L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 26

Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (1) (2)

Versione: 17

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori (3). L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. **Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento (4) aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti. (5) (6) Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.**

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati (7) (8). La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a

filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge 27 ottobre 1993, n. 43 [rectius: 432, n.d.r.], e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'[articolo 41](#) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. [\(9\)](#)

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'[articolo 77](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'[articolo 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso [\(10\)](#). Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'[articolo 87](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una

ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. **L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [\(11\)](#).** La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso. [\(12\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 6](#), L. 26 settembre 1985, n. 482, primo e secondo comma, abrogati dall'[art. 16](#), comma 2-bis, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati prima del 1° gennaio 2001;
- l'[art. 35](#), comma 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724;
- gli [artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12](#) e [13](#), D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, recante "*Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*".
Circa l'elenco degli Stati con quali è attuabile lo scambio di informazioni vedasi il [D.M. 4 settembre 1996](#).
- l'[art. 7](#), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, [n. 425](#).

[\(2\)](#) Circa i fondi comuni di investimento vedasi:

- l'[art. 9](#), L. 23 marzo 1983, n. 77, concernente i fondi comuni di investimento mobiliare;
- l'[art. 14](#), D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, concernente le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- l'[art. 11](#), L. 14 agosto 1993, n. 344, concernente i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- l'[art. 11-bis](#), D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, [n. 649](#), concernente i fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

[\(3\)](#) Vedasi l'[art. 1](#), terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, [n. 692](#) (come modificato dall'[art. 12](#), comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in vigore dal 1° luglio 1998), circa la ritenuta che le banche accettanti operano all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'[articolo 6](#), comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 642](#).

[\(4\)](#) Circa la misura del tasso ufficiale di sconto (*rectius*, tasso ufficiale di riferimento) vedasi l'[art. 2](#), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

[\(5\)](#) Periodo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 84, lett. a), num. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi del successivo comma 88 la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'[art. 168-bis](#), D.P.R. n. 917/1986; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

(6) Vedasi l'[art. 3, comma 115](#), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(7) Vedasi:

- l'[art. 7](#) ("*Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio*"), comma 3, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, recante "*Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'[art. 3, comma 160](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", che esclude l'applicazione della ritenuta prevista dal presente comma sui redditi di capitale derivanti da attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione;
- l'[art. 15](#) ("*Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo*"), comma 2, predetto D.Lgs. n. 461/1997, circa la ritenuta applicabile sugli interessi ed altri proventi conseguiti da fondi comuni di investimento mobiliare, società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonché da gestioni individuali di portafoglio;
- l'[art. 15](#) ("*Società per la cartolarizzazione*"), comma 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società per la cartolarizzazione non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo;
- l'[art. 2](#) ("*Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*"), comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, secondo cui sugli interessi e altri proventi dei conti correnti delle società per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo.
- vedasi l'[art. 6](#) ("*Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi*"), D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, secondo cui ai fondi comuni di investimento immobiliare non si applicano le ritenute previste dai commi 2, 3, 3-bis e 5 del presente articolo;
- l'[art. 8](#), comma 10, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla L. 15 giugno 2002, n. 112;
- l'[art. 5](#) ("*Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni*"), commi 23 e 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(8) Circa le circostanze in cui non si applica la ritenuta prevista dal presente comma, vedasi:

- l'[art. 14](#), comma 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, concernente gli interessi e gli altri proventi dei conti bancari e postali percepiti dai fondi pensione;
- l'[art. 7](#), comma 3, lettera b), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, concernente le gestioni individuali di portafoglio.

(9) Vedasi:

- l'[art. 7](#) ("*Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio*"), comma 3, lett. c), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, recante "*Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'[art. 3, comma 160](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", che esclude l'applicazione della

ritenuta prevista dal presente comma sui redditi di capitale derivanti da attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione;

- l'[art. 14](#), comma 3, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che esclude l'applicazione delle ritenute previste dal presente comma nei confronti dei fondi pensione e [l'art. 5](#) ("*Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita*"), comma 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[\(10\)](#) Ai sensi dell'[art. 14](#) ("*Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale*"), L. 18 febbraio 1999, n. 28, la disposizione del terzo periodo del comma 4 del presente articolo deve intendersi nel senso che la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg.

[\(11\)](#) Periodo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 84, lett. a), num. 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi del successivo comma 88 la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'[art. 168-bis](#), D.P.R. n. 917/1986; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

[\(12\)](#) Vedasi l'[art. 6](#) ("*Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative*"), comma 3, D.L. 15 aprile 2002, [n. 63](#), convertito dalla L. 15 giugno 2002, [n. 112](#).

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 26-bis.

Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2004

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'[articolo 41](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'[articolo 6](#), comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
[b) ...].

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'[articolo 7](#), comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Qualora i rapporti di cui all'[articolo 44](#), comma 1, lettere g-bis) e

g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 26-ter

Versione: 2

Modificativo: D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - L. 24 novembre 2003, n. 326

Decorrenza: Per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004

1. Sui redditi di cui all'[articolo 41](#), comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva [\(1\)](#) delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'[articolo 7](#) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'[articolo 41](#), comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'[articolo 7](#) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 16-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. [\(2\)](#)

Note:

- (1) Circa l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, vedasi l'[art. 14](#), comma 1-bis, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
- (2) Comma così sostituito dall'[art. 41-bis](#), comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, [n. 326](#). Ai sensi del successivo comma 2, citato [art. 41-bis](#), D.L. n. 269/2003, le disposizioni si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 26-quater. [\(1\)](#)

Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea

Modificativo: D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143
Decorrenza: Dal 26 luglio 2005

1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile

organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli [articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis](#) del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'[articolo 98](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all'[articolo 44](#), comma 1, lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli [articoli 44](#), comma 2, lettera a), e [109](#), comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;

c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive

di interessi o di canoni:

1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'[articolo 110](#), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

8. Con decreto [\(2\)](#) del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, in vigore dal 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'[art. 3](#), comma 1, D.Lgs. n. 143/2005, le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e canoni maturati a decorrere dal 26 luglio 2005.

Circa le ritenute operate sui redditi corrisposti fino al 26 luglio

2005 vedasi l'[art. 4](#) ("*Disposizioni transitorie*"), D.Lgs. n. 143/2005.
[\(2\)](#) Vedasi il [D.M. 12 ottobre 2007](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 26-quinquies. [\(1\)](#)

Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici

Modificativo: D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 - L. 26 febbraio 2011, n. 10
Decorrenza: Dal 1° luglio 2011

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'[articolo 44](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'[articolo 11-bis](#) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato [articolo 11-bis](#) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'[articolo 80](#) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'[articolo 80](#) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

- a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
- b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta

ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'[articolo 65](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'[articolo 5](#) del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'[articolo 73](#), comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'[articolo 6](#) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 2](#), comma 63, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, [n. 10](#), con effetto a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell'[art. 2](#), comma 69, D.L. n. 225/2010.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 27

Ritenuta sui dividendi [\(1\)](#)

Versione: 11

Modificativo: L. 7 luglio 2009, n. 88

Decorrenza: Dal 29 luglio 2009

1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 73](#) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano

con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'[articolo 47](#), comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'[articolo 67](#) del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'[articolo 65](#) del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'[articolo 44](#), comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'[articolo 109](#), comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, [...]. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'[articolo 55](#) del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'[articolo 5](#) del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'[articolo 66](#) del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'[articolo 47](#) del medesimo testo unico.

1-bis. Nei casi di cui all'[articolo 47](#), commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'[articolo 73](#) del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'[articolo 109](#) del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'[articolo 44](#), comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'[articolo 109](#), comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società

ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. (2)

3-bis. I soggetti cui si applica l'[articolo 98](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato [articolo 98](#) direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. (5) A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'[articolo 44](#), comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'[articolo 109](#), comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'[articolo 44](#), comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'[articolo 109](#), comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'[articolo 67](#) del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'[articolo 65](#) dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 67](#) del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 87](#) del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera

a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'[articolo 67](#) del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli [articoli 5, 7, 8, 9 e 11](#), terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 7](#) ("*Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio*"), comma 3, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, recante "*Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'[art. 3, comma 160](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", che esclude l'applicazione delle ritenute previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, sui redditi di capitale derivanti da attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 24](#), comma 1, L. 7 luglio 2009, n. 88, in vigore dal 29 luglio 2009. Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 88/2009.

[\(5\)](#) Circa i termini per il versamento della ritenuta vedasi il D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 602](#), [art. 8](#), comma 1, numero 5-bis), aggiunto dall'[art. 2](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, in vigore dal 26 luglio 2005.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 27-bis

*Rimborso della ritenuta sui dividendi
distribuiti a soggetti non residenti*

Versione: 5

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

1. Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui **ai commi 3, 3-bis e 3-ter (1)** dell'articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'[allegato](#) della [direttiva n. 435/90/CEE](#) del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'[articolo 44](#), comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui **ai commi 3, 3-bis e 3-ter (1)** dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

[4. ...]

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'[art. 11](#) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Note:

(1) Parole così sostituite alle precedenti "al terzo comma" dall'[art. 1](#), comma 67, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 27-ter

Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.

Versione: 5

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'[articolo 44](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai **commi 1, 3 e 3-ter** (1) dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'[articolo 3](#) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 4](#) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai

sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;

b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'[articolo 96-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'[art. 80](#) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'[articolo 7](#) della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; [\(2\)](#)

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini

dell'applicazione delle disposizioni contenute negli [articoli 6](#) e [7](#) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

Note:

[\(1\)](#) Parole così sostituite alle precedenti "commi 1 e 3" dall'[art. 1](#), comma 67, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

[\(2\)](#) A norma dall'[art. 12](#), comma 6, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, le disposizioni del presente comma riguardanti le comunicazioni previste dall'[art. 7](#), L. 29 dicembre 1962, n. 1745, "si applicano con riferimento agli utili di cui è deliberata la distribuzione dal 1° gennaio 1998".

Si vedano anche il secondo e terzo periodo del predetto comma 6, [art. 12](#), D.Lgs. n. 461/1997.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 28

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

Versione: 2

Modificativo: L. 27 dicembre 1997, n. 449

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1998

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, [n. 19](#), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le regioni, le province, i comuni, **gli altri enti pubblici e privati** [\(1\)](#) devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. [\(2\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Le parole ", gli altri enti pubblici e privati" sono state sostituite alle precedenti "e gli altri enti pubblici" dall'[art. 21](#), comma 11, lett. d), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[\(2\)](#) Vedasi:

- l'[art. 20](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;

- l'[art. 27-bis](#), D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, [n. 51](#), circa i contributi

erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane, a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto, per la copertura dei relativi disavanzi, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al presente comma;

- l'[art. 8](#), decimo comma, L. 22 dicembre 1984, n. 887, secondo cui gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma;
- l'[art. 5](#), D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, [n. 66](#), circa le ritenute che devono essere eseguite dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); vedasi anche il [D.M. 5 febbraio 1992](#), con riferimento alle modalità di versamento delle ritenute;
- l'[art. 16](#), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, secondo cui la ritenuta di cui al presente comma non si applica sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici;
- l'[art. 90](#), comma 4, L. 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui il CONI, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta di cui al presente comma su contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 29

Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Versione: 10

Modificativo: L. 30 dicembre 2004, n. 311

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2005

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, [\(3\)](#) [\(4\)](#) devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti [\(5\)](#). La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'[articolo 48](#), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo

scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, **al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (6)**;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. **A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare (7)**. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto **(8)** del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. **(9)**

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'**articolo 47**, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituito

l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Note:

- (1) Vedasi l'[art. 20](#), terzo comma, D.P.R. n. 605/1973, secondo cui i soggetti di cui al presente articolo, che hanno operato ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti.
- (2) Vedasi l'[art. 1](#) ("*Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni*"), commi 3 e 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla [L. 23 novembre 2000, n. 354](#), circa le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 e l'acconto per il periodo d'imposta 2000 trattenuto dai sostituti d'imposta.
- (3) A norma dell'[art. 3, comma 11](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, tra i soggetti di cui al presente articolo si intendono comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
- (4) Vedasi l'[art. 11](#) ("*Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto*"), commi 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
- (5) Vedasi:
- l'[art. 50](#), comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circa l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - l'[art. 1](#), comma 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, circa l'addizionale provinciale e comunale all'Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- (6) Parole aggiunte dall'[art. 1, comma 353](#), lett. b), n. 1), L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005.
- (7) Periodo così sostituito al precedente dall'[art. 1, comma 353](#), lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005.
- (8) Vedasi il [D.I. 21 dicembre 1998](#).
- (9) Vedasi l'[articolo unico](#), D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, circa l'effettuazione del conguaglio nei confronti dei soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 30

Ritenuta sui premi e sulle vincite

Versione: 4

Modificativo: L. 27 dicembre 1997, n. 449

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1998

I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'[articolo 6](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. [\(1\)](#)

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco.

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. [\(2\)](#)

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Note:

[\(1\)](#) Comma sostituito dall'[art. 19](#), comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 22](#) ("*Rapporti con altri tributi*"), comma 1, D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, "*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'[articolo 3, comma 78](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO QUARTO

Accertamento e controlli [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- gli [artt. 8](#), [10](#) e [11](#), L. 24 aprile 1980, n. 146, relativi all'istituzione dei Centri di servizio e del Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario);
- il D.P.R. 28 novembre 1980, [n. 787](#), recante, tra l'altro, norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei Centri di servizio del Ministero delle finanze;
- l'[art. 21](#), L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la istituzione del comitato consultivo ed il diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;
- il D.M. 11 febbraio 1997, [n. 37](#) ("*Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria*");
- gli [artt. 10](#) e [25](#), D.M. 31 maggio 1999, n. 164, circa la vigilanza sui CAF e sui professionisti certificatori da parte del Dipartimento delle entrate;
- l'[art. 42](#), comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, circa i controlli sostanziali e sistematici a decorrere dall'anno 2002;
- l'[art. 22](#) ("*Disposizioni sul SECIT*"), D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[\(2\)](#) Vedasi:

- l'[art. 13](#), comma 5, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*".
- l'[art. 4](#), D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, recante "*Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*", con riguardo all'imposta sostitutiva ivi prevista;
- l'[art. 2, comma 145](#), citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri;
- il [Titolo I, Capo I](#) ("*Accertamento con adesione*"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale*";
- l'[art. 6](#) ("*Concordato preventivo*"), L. 27 dicembre 2002, n. 289.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 31

Attribuzioni degli uffici delle imposte [\(1\)](#)

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215

Decorrenza: Dall'8 novembre 2005

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel Titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. [\(2\)](#)

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.] [\(3\)](#)

[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.] [\(3\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi il D.L. 21 giugno 1961, [n. 498](#), convertito dalla L. 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 42](#) ("*Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti*"), comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[\(3\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215, in vigore dall'8 novembre 2005.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 31-bis. [\(1\)](#)

*Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli
Stati membri dell'Unione europea*

Modificativo: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215
Decorrenza: Dall'8 novembre 2005

1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'[articolo 7](#) della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive [2003/93/CE](#) del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e [2004/56/CE](#) del Consiglio, del 21 aprile 2004.

5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente

provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215, in vigore dall'8 novembre 2005.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 32

Poteri degli uffici [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 10

Modificativo: D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - L. 3 agosto 2009, n. 102

Decorrenza: Dal 5 agosto 2009

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'[articolo 18](#), comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'[articolo 18](#), comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio

può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi [...] la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, [n. 1966](#), e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'[articolo 20](#) del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; [\(4\)](#)

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; [\(5\)](#)

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 [\(6\)](#). Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento [\(7\)](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).

Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Note:

(1) Vedasi:

- gli [artt. 8, 10 e 11](#), L. 24 aprile 1980, n. 146, relativi all'istituzione del Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) e dei Centri di servizio;
- gli [artt. 1](#), comma 3, e [7](#), D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, [n. 227](#), in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da o per l'estero di denaro, titoli e valori;
- l'[art. 21](#), L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la istituzione del comitato consultivo ed il diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti;
- l'[art. 37-bis](#) ("*Disposizioni antielusive*"), del presente decreto, inserito dall'[art. 7](#), D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358;
- gli [artt. 10 e 25](#), D.M. 31 maggio 1999, n. 164, circa i poteri di controllo degli uffici del Dipartimento delle entrate nei confronti dei CAF e dei professionisti certificatori;
- l'[art. 22](#) ("*Disposizioni sul SECIT*"), D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107;
- l'[art. 8](#), comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, [n. 326](#), circa l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo ed agli articoli seguenti, nel caso di stipulazione di un accordo di ruling di standard internazionale.

(2) Circa le competenze ed i poteri della Guardia di finanza vedasi la nota 1 dell'[art. 63](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(3) Per le violazioni relative agli inviti ed alle richieste formulati dagli uffici ai sensi del presente articolo, vedansi gli [artt. 10](#) ("*Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari*") e [11](#) ("*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*"), comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

Dalla stessa data gli artt. 52 ("*Violazioni degli obblighi delle aziende di credito*") e 53 ("*Altre violazioni*"), del presente decreto, sono stati abrogati a norma dell'[art. 16](#), predetto D.Lgs. n. 471/1997.

(4) Vedasi l'[art. 2](#), comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#), circa l'utilizzazione, per i periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2006, delle rilevazioni effettuate ai sensi dell'[art. 2](#), D.L. 3 maggio 1991, n. 143, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

(5) Numero inserito dall'[art. 15](#), comma 8-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, [n. 102](#), in vigore dal 5 agosto 2009.

(6) Vedasi l'[art. 6](#), D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, [n. 429](#), in vigore dal 10 settembre 1992, circa la notifica degli inviti e delle richieste di cui al presente articolo.

(7) Vedasi il [Prov. 22 dicembre 2005](#).

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 33

Accessi, ispezioni e verifiche [\(1\)](#)

Versione: 5

Modificativo: D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Decorrenza: Dal 15 aprile 2000

Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'[art. 52](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [\(2\)](#)

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e [...] presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, **previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale [\(3\)](#)** [...], utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti [...], direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, [...].

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende ed istituti di credito e

l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Nell'[art. 52](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

... omissis ...

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 6](#) ("*Istanza del contribuente*"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, circa la possibilità per il contribuente, nei cui confronti si è proceduto ai sensi del presente articolo, di richiedere la formulazione di una proposta di accertamento;
- l'[art. 10](#) ("*Vigilanza*"), D.M. 31 maggio 1999, n. 164, circa gli accessi, ispezioni e verifiche che i competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono effettuare presso la sede e gli uffici periferici dei CAF.

[\(2\)](#) Vedansi gli [artt. 12](#) ("*Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*") e [15](#) ("*Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie*"), L. 27 luglio 2000, n. 212.

[\(3\)](#) Le parole da "previa" fino a "procedura penale" sono state così sostituite dall'[art. 23](#), comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'[articolo 9](#) della legge 25 giugno 1999, n. 205*", in vigore dal 15 aprile 2000.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 34] [\(1\)](#)

Certificazione delle passività bancarie

Versione: 2
Modificativo: L. 30 dicembre 1991, n. 413
Decorrenza: Dal 1° gennaio 1992

[...]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 18](#), comma 1, lettera h), L. 30 dicembre 1991, n. 413.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 35] [\(1\)](#)

Deroghe al segreto bancario

Versione: 3
Modificativo: L. 30 dicembre 1991, n. 413
Decorrenza: Dal 1° gennaio 1992

[...]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 18](#), comma 1, lettera h), L. 30 dicembre 1991, n. 413.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 36

Comunicazione di violazioni tributarie

Versione: 4
Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Decorrenza: Dal 4 luglio 2006

[...]

[...]

[...]

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza **nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli**

organi di polizia giudiziaria [\(1\)](#) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Note:

[\(1\)](#) Parole così sostituite alle precedenti "nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" dall'[art. 37](#), comma 31, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 4 luglio 2006, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 36-bis

*Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi
e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni*

Versione: 7

Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203

Decorrenza: Dal 4 ottobre 2005

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. [\(1\)](#)

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività

dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta. (2)

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, **ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, (3)** l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali (4) [...]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Note:

(1) Vedasi l'[art. 28](#) ("*Norma interpretativa*"), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) Comma inserito dall'[art. 2](#), comma 10, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, in vigore dal 4 ottobre 2005, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#).

(3) Parole inserite dall'[art. 2](#), comma 10, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, in vigore dal 4 ottobre 2005, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#).

(4) Relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata vedasi l'[art. 1, comma 412](#), L. 30 dicembre 2004, n. 311.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 36-ter

Controllo formale delle dichiarazioni (1) (2)

Versione: 5

Modificativo: L. 13 dicembre 2010, n. 220

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2011

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto **di specifiche analisi del rischio di**

evasione e (3) delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'[articolo 20](#), terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'[articolo 78](#), comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 9](#) ("*Proroga di termini*"), comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 17](#) ("*Irrogazione immediata*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del presente decreto.

[\(3\)](#) Parole inserite dall'[art. 1](#), comma 17, L. 13 dicembre 2010, n. 220, in vigore dal 1° gennaio 2011.

Art. 37

Controllo delle dichiarazioni

Versione: 5

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. **I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.** [\(1\)](#)

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona. [\(2\)](#)

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Note:

[\(1\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 1](#), coma 253, L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 21](#), comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 37-bis.

Disposizioni antielusive [\(1\)](#)

Versione: 8

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Vedi nota

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'[articolo 81](#), comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'[articolo 117](#) del testo unico delle imposte sui redditi;

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea;

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#) del codice civile, una delle quali avente sede legale **in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [\(2\)](#)**, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso

d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'[articolo 68](#) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto [\(3\)](#) del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 21](#), comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo;
- l'[art. 69](#), comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342, circa l'applicazione delle disposizioni antielusive del presente articolo anche con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'[art. 1](#), comma 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, [n. 265](#), circa le minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- l'[art. 1](#), comma 5, D.L. n. 209/2002, circa la preclusione di ogni accertamento tributario ai sensi del presente articolo, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi d'annullamento, mediante il versamento di una somma pari al 6 per cento dei predetti maggiori valori.

[\(2\)](#) Parole così sostituite alle precedenti "in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'[articolo 167](#), comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, [n. 917](#)" dall'[art. 1](#), comma 84, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi del successivo comma 88 la disposizione si applica a

decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'[art. 168-bis](#), D.P.R. n. 917/1986; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

(3) Vedasi il [D.M. 19 giugno 1998, n. 259](#).

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 38

Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche [\(1\)](#)

Versione: 7

Modificativo: D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Decorrenza: Accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'[art. 6](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora l'[art. 6](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.].

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'[art. 39](#), possono essere desunte dalla dichiarazione stessa [...], dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. [\(2\)](#)

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto

comma. [\(2\)](#)

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. [\(2\)](#)

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 5](#) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. [\(2\)](#)

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'[articolo 10](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. [\(2\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedasi il [Titolo I, Capo I](#) ("Accertamento con adesione"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale".

Vedasi anche:

- gli [artt. 2-bis](#) ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"), e [3](#) ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla [L. 30 novembre 1994, n. 656](#);
- il [D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#), predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994;
- il [D.P.R. 30 aprile 1996, n. 316](#), recante il regolamento di attuazione dell'[art. 2-bis](#), D.L. n. 564/1994 citato;
- l'[art. 2, commi 137-140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994.

Sugli effetti di analoghe disposizioni contenute in precedenti DD.LL. non convertiti, vedasi quanto disposto dall'[art. 2, comma 164](#), della medesima L. n. 662/1996;

- l'[art. 9-bis](#) ("Chiusura delle liti fiscali pendenti"), commi 6-11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla [L. 28 maggio 1997, n. 140](#).

[\(2\)](#) Comma così sostituito, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010, dall'[art. 22](#), comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

Versione: 7

Modificativo: L. 7 luglio 2009, n. 88

Decorrenza: Dal 29 luglio 2009

Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, [capo VI](#) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. [\(4\)](#)

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: [\(5\)](#) [\(6\)](#)

a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;

[b) ...]

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili [\(7\)](#) nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della

lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'[articolo 51](#), secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Note:

(1) Vedasi il [Titolo I, Capo I](#) ("Accertamento con adesione"), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale".

Vedasi anche:

- gli [artt. 2-bis](#) ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"), e [3](#) ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla L. 30 novembre 1994, [n. 656](#) (l'art. 2-bis è stato abrogato dal citato D.Lgs. n. 218/1997);
- il D.P.R. 13 aprile 1995, [n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#) del predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994;
- l'[art. 2, commi 137-140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994.
- l'[art. 9-bis](#) ("Chiusura delle liti fiscali pendenti"), commi 6-11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, [n. 140](#).

(2) Vedasi:

- gli [artt. 62-bis](#) ("Studi di settore"), [62-ter](#) ("Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo") e [62-sexies](#) ("Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili"), citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- l'[art. 3, commi 181 - 189](#), L. 28 dicembre 1995, [n. 549](#), ai fini dell'accertamento - fino all'approvazione degli studi di settore - sulla base di parametri elaborati dal Ministero delle finanze;
- l'[art. 10](#) ("Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento"), L. 8 maggio 1998, n. 146.

(3) Vedasi l'[art. 110](#), comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sugli effetti delle rettifiche delle valutazioni da parte degli uffici.

(4) Comma così sostituito dall'[art. 24](#), comma 5, L. 7 luglio 2009, n. 88, in vigore dal 29 luglio 2009.

(5) Vedasi l'[art. 209](#) ("Società di revisione"), comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore dal 1° luglio 1998, che pone alle società con azioni quotate l'obbligo di conservare copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi.

(6) Vedasi l'[art. 36](#) ("Certificazione tributaria"), comma 3, lett. a),

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunto dall'[art. 1](#), D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, secondo cui le disposizioni del presente comma in materia di accertamenti induttivi non sono applicabili per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare.

(7) Vedasi il D.P.R. 16 settembre 1996, [n. 570](#), recante "Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni".

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 40

*Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche*

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi [\(1\)](#), con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'[art. 39](#) relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'[art. 5](#) e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'[art. 39](#), anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 [\(2\)](#), concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'[art. 5](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi ora l'[art. 5](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'[art. 38](#) secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.

Note:

(1) L'imposta locale sui redditi è stata abolita dall'[art. 36](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio 1998.

(2) La lettera b) del secondo comma dell'[art. 39](#), richiamata nel testo, è stata abrogata dall'[art. 8](#), comma 1, lettera c), D.Lgs. 9 luglio 1997,

n. 241.

A norma dell'[art. 12](#), comma 1, citato D.Lgs. n. 241/1997, la disposizione abrogativa si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto dai commi successivi, in relazione alla dichiarazione unificata annuale di cui all'[art. 3](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Circa le disposizioni del D.P.R. [n. 598/1973](#) a cui si fa riferimento nel testo, vedasi il [Titolo II](#) del D.P.R. 22 dicembre 1986, [n. 917](#), testo unico delle imposte sui redditi.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 40-bis. [\(1\)](#)

Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

Modificativo: D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Decorrenza: Vedi nota

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano compute in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'[articolo 43](#),

l'accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

Note:

(1) Articolo inserito dall'[art. 35](#), comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo [art. 35](#), D.L. n. 78/2010, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il **1° gennaio 2011**, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'[art. 43](#) del presente D.P.R. n. 600/1973.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 41

Accertamento d'ufficio

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo primo.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'[art. 10](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedansi ora gli [artt. 10](#) ("Oneri deducibili") e [15](#) ("Detrazioni per oneri"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *n.d.r.*]. Si applica il quinto comma dell'art. 38.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma [vedasi ora l'[art. 6](#) ("Classificazione dei redditi"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *n.d.r.*] è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 41-bis

Accertamento parziale [\(1\)](#)

Versione: 7

Modificativo: L. 13 dicembre 2010, n. 220

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2011

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora **dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), [\(2\)](#)** nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'[art. 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, [n. 218](#). Non si applica la disposizione dell'art. 44.

[2. ...]

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 3](#), commi 4, 5 e 6, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, in vigore dal 20 settembre 1990, circa la notifica degli avvisi di accertamento parziale di cui al presente articolo e circa l'annullamento degli accertamenti stessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano in tutto o in parte infondati;
- l'[art. 3](#), D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, circa l'accertamento parziale concernente i redditi dei fabbricati non dichiarati o parzialmente dichiarati;
- l'[art. 30](#), L. 23 dicembre 1994, n. 724, circa l'accertamento nei confronti delle società non operative.

[\(2\)](#) Parole così sostituite alle precedenti "dagli accessi, ispezioni e verifiche" dall'[art. 1](#), comma 17, L. 13 dicembre 2010, n. 220, in vigore dal 1° gennaio 2011.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 41-ter. [\(1\)](#)

Accertamento dei redditi di fabbricati

Modificativo: L. 30 dicembre 2004, n. 311
Decorrenza: Dal 1° gennaio 2005

1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'[articolo 52](#), comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 342](#), L. 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 343](#), L. n. 311/2004, le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli [artt. 2](#), comma 3, e [4](#), commi 2 e 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 42

Avviso di accertamento

Versione: 2

Modificativo: D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32

Decorrenza: Dal 20 marzo 2001

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione **ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione (1)** a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. **Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (2).**

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, **la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma (3).**

Note:

(1) Le parole da "ai presupposti" fino a "in relazione" sono state aggiunte dall'**art. 1**, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in vigore dal 20 marzo 2001.

(2) Periodo aggiunto dall'**art. 1**, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in vigore dal 20 marzo 2001.

(3) Le parole da ", la motivazione" fino alla fine del comma sono state sostituite alle precedenti "e la motivazione di cui al presente articolo" dall'**art. 1**, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in vigore dal 20 marzo 2001.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 43

Termine per l'accertamento (1) (2)

Versione: 3

Modificativo: D.L. 4 luglio 2006, n. 223

Decorrenza: Vedi nota **(4)**

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui

è stata presentata la dichiarazione [\(3\)](#).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, [n. 74](#), i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. [\(4\)](#)

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 3](#) ("*Efficacia temporale delle norme tributarie*"), comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 10](#) ("*Proroga di termini*"), L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[\(3\)](#) Ai sensi dell'[art. 36](#) ("*Certificazione tributaria*"), comma 3, lett. b), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunto dall'[art. 1](#), D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'[art. 10](#), L. 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono presentate.

[\(4\)](#) Comma inserito dall'[art. 37](#), comma 24, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, [n. 248](#). Ai sensi del medesimo [art. 37](#), comma 26, D.L. n. 223/2006, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale al 4 luglio 2006 sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Versione: 5

Modificativo: D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Decorrenza: Dal 31 maggio 2010

I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. [\(2\)](#)

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. [\(3\)](#)

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala [\(4\)](#) all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. [A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse in copia dall'ufficio stesso.] [\(5\)](#) Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. [\(6\)](#)

[Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.] [\(7\)](#)

[Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.] [\(7\)](#)

[Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.] [\(7\)](#)

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 4](#), comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*", circa la non applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo all'accertamento con adesione;
- l'[art. 10](#), D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, circa la partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento dei tributi erariali.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 1](#) ("*Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale*"), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#).

- (3) Comma così sostituito dall'[art. 18](#), comma 4, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (4) Parole così sostituite dall'[art. 18](#), comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (5) Periodo abrogato dall'[art. 18](#), comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (6) Comma così sostituito dall'[art. 18](#), comma 4, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (7) Comma abrogato dall'[art. 18](#), comma 4, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 45] [\(1\)](#)

Commissione per l'esame delle proposte del comune

Versione: 2

Modificativo: D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Decorrenza: Dal 31 maggio 2010

[La commissione di cui al sesto [ora: settimo, *n.d.r.*] comma dell'[art. 44](#) è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.

La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla

base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

Il segretario della commissione redige il verbale della seduta, nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.

Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.]

Note:

- (1) Articolo abrogato dall'[art. 18](#), comma 4, lett. e), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO QUINTO

Sanzioni [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)

Note:

- (1) Per il sistema sanzionatorio in vigore, vedasi:
- il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
 - il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
 - il [D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#), recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'[articolo 9](#) della legge 25 giugno 1999, n. 205".
- (2) Gli importi delle pene pecuniarie stabilite in misura fissa sono stati determinati, con effetto dal 30 settembre 1989, dall'[art. 8](#), commi 1 e 2, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla [L. 27 novembre 1989, n. 384](#).
- (3) Vedasi l'[art. 39](#) ("Violazioni finanziarie"), L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'[art. 2](#), L. 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.

(4) Circa gli effetti dell'accertamento con adesione sull'applicazione delle sanzioni tributarie vedasi l'[art. 2](#), comma 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale"*.

Vedasi anche:

- gli [artt. 2-bis](#) (*"Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"*), e [3](#) (*"Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"*), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla [L. 30 novembre 1994, n. 656](#);
- il [D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#), predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994;
- il [D.P.R. 30 aprile 1996, n. 316](#), recante il regolamento di attuazione dell'[art. 2-bis](#), predetto D.L. n. 564/1994;
- l'[art. 2, commi 137-140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994.

(5) Vedasi:

- gli [artt. 1, 2, 3, 4](#) e [11](#), L. 22 dicembre 1980, n. 882, recante *"Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria"*;
- l'[art. 21](#), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla [L. 27 aprile 1989, n. 154](#), circa la definizione di irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi ed adempimenti;
- l'[art. 5](#), commi da 2 a 11, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla [L. 26 giugno 1990, n. 165](#), in materia di definizione di controversie di importo complessivo non superiore a 5 e 10 milioni di lire, nonché di pagamento delle imposte accertate di cui all'[art. 15](#), D.P.R. 602/1973, di interessi e di soprattasse (i commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'[art. 17](#), D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; il comma 11 è stato abrogato dall'[art. 16](#), D.Lgs. 18 dicembre, n. 471);
- l'[art. 8](#), D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla [L. 15 maggio 1991, n. 154](#), circa la definizione delle violazioni indicate nel citato [art. 21](#), D.L. n. 69/1989;
- la [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), Titolo VI (recante *"Disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie"*);
- l'[art. 7-ter](#) (*"Disposizioni in materia di sanzioni"*), D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla [L. 8 agosto 1994, n. 489](#), recante *"Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente"*;
- l'[art. 19-bis](#) (*"Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA"*), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla [L. 22 marzo 1995, n. 85](#), come modificato dal [D.L. 28 giugno 1995, n. 250](#), convertito dalla [L. 8 agosto 1995, n. 349](#), e dal [D.L. 2 ottobre 1995, n. 415](#), convertito dalla [L. 29 novembre 1995, n. 507](#).

(6) Vedasi:

- l'[art. 63](#) (*"Assicurazione obbligatoria"*), ultimo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833, secondo cui per il mancato versamento o per l'omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste in questo titolo;
- gli [artt. 1, 2, 4](#) e [9](#), L. 22 aprile 1982, n. 168, recante *"Norme fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa"*, per quanto concerne le sanzioni applicabili;

- l'[art. 9](#), D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla [L. 25 novembre 1983, n. 649](#), in materia di titoli cosiddetti atipici, circa l'applicazione di sanzioni;
- l'[art. 3](#), penultimo comma, L. 25 novembre 1983, n. 649, circa le sanzioni penali applicabili in caso di false indicazioni o di attestazioni non vere per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia;
- l'[art. 1](#), quarto comma, D.L. 25 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 gennaio 1985, n. 6](#), recante *"Indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese"*, circa le sanzioni applicabili;
- l'[art. 10](#), L. 30 aprile 1985, n. 163, recante *"Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo"*, in materia di sanzioni relative alle agevolazioni fiscali;
- l'[art. 5](#) (*"Sanzioni"*), D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 1990, n. 227](#), recante *"Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori"*;
- l'[art. 5](#) (*"Accertamento dell'imposta e sanzioni"*), D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 marzo 1991, n. 102](#), recante *"Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi"* (abrogato dal [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#), art. 16);
- l'[art. 2](#), D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla [L. 18 novembre 1991, n. 363](#), in materia di dichiarazioni sostitutive del reddito dei fabbricati;
- l'[art. 7](#), D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla [L. 8 agosto 1992, n. 359](#), recante *"Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"*, in materia di accertamento e sanzioni ai fini delle imposte straordinarie per il 1992;
- gli [artt. 3](#), comma 5, e [4](#), D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla [L. 26 novembre 1992, n. 461](#), recante *"Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese"*, circa le sanzioni applicabili;
- l'[art. 11](#), commi 1, 2, 3, 4 e 6, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla [L. 16 febbraio 1995, n. 35](#), istitutivo di un tributo straordinario per l'anno 1994 per alcuni soggetti passivi dell'Irpef e di un tributo straordinario per i soggetti passivi dell'Irpeg.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 46] [\(1\)](#)

Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione [\(2\)](#) [\(3\)](#)

Versione: 5
Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo [rectius: quarto, n.d.r.] comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante *"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di dichiarazione si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 1](#) (*"Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette"*), [4](#) (*"Disposizione transitoria"*) e [8](#) (*"Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni"*), del predetto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Vedansi gli [artt. 3](#) (*"Principio di legalità"*) e [25](#) (*"Disposizioni transitorie"*), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, in vigore dal 1° aprile 1998.

(2) Circa gli effetti dell'accertamento con adesione sull'applicazione delle sanzioni tributarie vedasi l'[art. 2](#), comma 5, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante *"Disposizioni in materia di accertamento con*

adesione e conciliazione giudiziale".

Vedasi anche:

- gli [artt. 2-bis](#) ("Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA"), e [3](#) ("Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi"), D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla [L. 30 novembre 1994, n. 656](#);
- il [D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177](#), recante norme per l'esecuzione dell'[art. 3](#), predetto D.L. n. 564/1994, relativamente all'attivazione dell'accertamento per adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994;
- il [D.P.R. 30 aprile 1996, n. 316](#), recante il regolamento di attuazione dell'[art. 2-bis](#), predetto D.L. n. 564/1994;
- l'[art. 2, commi 137-140](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994.

[\(3\)](#) La sentenza [n. 179](#) in data 14-15 luglio 1976 della Corte costituzionale ha tra l'altro dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si dispone:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;

b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'[art. 4](#), lettera a), del D.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'[art. 4](#) del D.P.R. n. 597 del 1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 47] [\(1\)](#)

Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'[art. 7](#) si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.

Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza [\(2\)](#). Se la dichiarazione non comprende tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni.

Si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 46.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di dichiarazione dei sostituti d'imposta si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 2](#) ("Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta") e [8](#) ("Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni"), predetto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Vedansi gli [artt. 3](#) ("Principio di legalità") e [25](#) ("Disposizioni transitorie"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

[\(2\)](#) Ai sensi dell'[art. 6](#), secondo comma, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131, se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato si applica la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte la differenza delle relative ritenute.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 48] [\(1\)](#)

Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli artt. 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la pena pecuniaria da

lire seicentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 10 e 11. [\(2\)](#)

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art. 12, si applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica quando la copia non è conforme all'originale.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 si applicano le disposizioni di cui all'[art. 8](#) ("Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni"), del predetto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Vedansi gli [artt. 3](#) ("Principio di legalità") e [25](#) ("Disposizioni transitorie"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

[\(2\)](#) Vedasi l'[art. 1](#), comma 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla [L. 26 giugno 1990, n. 165](#), secondo cui in caso di mancata allegazione alla dichiarazione dei redditi della denuncia delle variazioni in aumento delle qualità dei terreni, di cui all'[art. 26](#), comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica la sanzione prevista dal presente comma.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 49] [\(1\)](#)

Deduzioni e detrazioni indebite

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli [artt. 17 e 24](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 [vedasi l'[art. 102](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], e all'[art. 7](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 [vedasi l'[art. 120](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'[art. 1](#) ("*Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette*") del predetto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Vedansi gli [artt. 3](#) ("*Principio di legalità*") e [25](#) ("*Disposizioni transitorie*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 50] (1)

Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'[art. 26](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi l'[art. 27](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni all'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi fondiari si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 ("*Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari*") del predetto [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).

Vedansi gli [artt. 3](#) ("*Principio di legalità*") e [25](#) ("*Disposizioni transitorie*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni*

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 51] [\(1\)](#)

Violazione degli obblighi relativi alla contabilità

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire un milioneduecentomila a dodici milioni.

La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli artt. 14, 18, 19 e 21.

Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.

Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire cinque milioni.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all'[art. 75](#), comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile

1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità si applicano le disposizioni di cui all'[art. 9](#) ("*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*") del predetto [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).

Vedansi gli [artt. 3](#) ("*Principio di legalità*") e [25](#) ("*Disposizioni transitorie*"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*", in vigore dal 1° aprile 1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 52] [\(1\)](#)

Violazioni degli obblighi delle aziende di credito

Versione: 5

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Se i documenti trasmessi a norma dell'[art. 32](#), primo comma, n. 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'[art. 32](#), ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria relativamente alle richieste di cui all'[art. 32](#), primo comma, n. 5).

In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.

Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento dell'amministrazione stessa.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di*

riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le violazioni degli obblighi degli operatori finanziari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 ("Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari") del predetto [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).

Vedansi gli [artt. 3](#) ("Principio di legalità") e [25](#) ("Disposizioni transitorie"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 53] [\(1\)](#)

Altre violazioni

Versione: 7

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni:

1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.

La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'[art. 15](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 [vedasi l'[art. 13](#), comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n.d.r.], e nel quarto comma, lettera d), dell'[art. 1](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'art. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 ("Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto") del predetto [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).

Vedansi gli [artt. 3](#) ("Principio di legalità") e [25](#) ("Disposizioni transitorie"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 54] [\(1\)](#)

Determinazione delle pene pecuniarie

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo previste in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata formalmente.

[...]

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli artt. 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della

stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 si applicano le disposizioni di cui all'[art. 7](#) ("Criteri di determinazione della sanzione"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 55] [\(1\)](#)

Applicazione delle pene pecuniarie

Versione: 4

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.

Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.

Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. [\(2\)](#)

Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.

Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.]

Note:

(1) Articolo abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante *"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 si applicano le disposizioni di cui agli [artt. 16](#) (*"Procedimento di irrogazione delle sanzioni"*) e [17](#) (*"Irrogazione immediata"*), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*.

(2) Con sentenza [n. 364](#) del 15 ottobre-4 novembre 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole *"Se la violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell'art. 33"*, per disparità di trattamento fra violazioni accertate fuori o in ufficio.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

[Art. 56] [\(1\)](#)

Sanzioni penali

Versione: 2

Modificativo: D.L. 10 luglio 1982, n. 429

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1983

[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta è superiore a trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo delle

somme non dichiarate è superiore a duecento milioni di lire, si applica, oltre alla pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili:

a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;

b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;

c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'art. 7 indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi percipienti;

d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;

e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito.

Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo eccedente cinque milioni di lire la multa è applicata in misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità.

Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza è punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque milioni di lire la multa è pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale tenuità.

L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.]

Note:

[\(1\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 13](#), D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella [L. 7 agosto 1982, n. 516](#).

Circa le sanzioni penali in vigore vedasi il [D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#), recante "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'[articolo 9](#) della legge 25 giugno 1999, n. 205*".

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 57

Sanzioni accessorie

Versione: 3

Modificativo: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Decorrenza: Dal 1° aprile 1998

[...] [\(1\)](#)

[...] [\(1\)](#)

[...] [\(1\)](#)

[L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.] [\(2\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1983, dall'[art. 13](#), D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla [L. 7 agosto 1982, n. 516](#). A decorrere dalla suddetta data, la disciplina delle violazioni sanzionabili penalmente è contenuta nel Titolo I del suddetto D.L. n. 429/1982.

[\(2\)](#) Comma abrogato dall'[art. 16](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in vigore dal 1° aprile 1998.

A decorrere dal 1° aprile 1998 per le sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui all'[art. 12](#) ("Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133](#), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO SESTO

Disposizioni varie

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 58

Domicilio fiscale

Versione: 2

Modificativo: L. 23 dicembre 1998, n. 448

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1999

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. [\(1\)](#) [\(2\)](#)

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato [\(2\)](#). I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, **nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, [\(3\)](#)** hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 6](#), L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*".

[\(2\)](#) La Corte Costituzionale, sent. [n. 366](#) del 7 novembre 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli [artt. 58](#), commi 1 e 2, secondo periodo, e [60](#), comma 1, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'[art. 26](#), ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'art. 142 del codice di procedura civile non si applicano.

[\(3\)](#) Le parole da "**nonché quelli considerati**" fino a "**n. 917,**" sono state inserite dall'[art. 10](#), comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 59

Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. [\(1\)](#)

Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'Intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.

Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 6](#), L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 60

Notificazioni [\(1\)](#)

Versione: 4

Modificativo: D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Decorrenza: Dal 31 maggio 2010

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio **[delle imposte] (2)**;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) **(3)** salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente **da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio (4)** a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento **ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (5)**;

e) **(3)** quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) **(3)** le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio **[non risultante dalla dichiarazione annuale] (6)** ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo **[non risultanti dalla dichiarazione annuale] (7)** hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio **della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter**

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. (8) Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'[articolo 2188](#) del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi:

- l'[art. 14](#), L. 20 novembre 1982, n. 890, circa le notificazioni a mezzo del servizio postale;
- l'[art. 3](#), commi 4 e 5, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito dalla [L. 12 novembre 1990, n. 331](#), secondo cui gli avvisi di accertamento parziale di cui all'[articolo 41-bis](#) del presente decreto possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- l'[art. 10](#) ("*Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni*"), comma 1, L. 3 agosto 1999, n. 265;
- l'[art. 6](#), L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*".

[\(2\)](#) Parole soppresse dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

[\(3\)](#) La Corte Costituzionale, sent. [n. 366](#) del 7 novembre 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli [artt. 58](#), commi 1 e 2, secondo periodo, e [60](#), comma 1, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'[art. 26](#), ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'art. 142 del codice di procedura civile non si applicano.

- (4) Parole così sostituite dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (5) Parole inserite dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (6) Parole soppresse dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 3), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (7) Parole soppresse dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).
- (8) Parole così sostituite dall'[art. 38](#), comma 4, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 60-bis. [\(1\)](#)

Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea

Modificativo: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215
Decorrenza: Dall'8 novembre 2005

1. L'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell'[articolo 1](#) della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive [2003/93/CE](#) del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.

2. Su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'[articolo 1](#) della direttiva 77/799/CEE.

3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.

4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215, in vigore dall'8 novembre 2005.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 61

Ricorsi

Versione: 2

Modificativo: D.L. 2 marzo 1989, n. 69

Decorrenza: Dal 2 marzo 1989

Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [n. 636](#) [vedasi ora il D.Lgs. 31 dicembre 1992, [n. 546](#), n.d.r.].

La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. **Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'[art. 75](#), comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo [\(1\)](#).**

Il secondo e il terzo comma dell'[art. 59](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

... omissis

Note:

[\(1\)](#) Periodo aggiunto dall'[art. 30](#), comma 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 27 aprile 1989, [n. 154](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 62

Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 63

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Versione: 3

Modificativo: D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - L. 2 dicembre 2005, n. 248

Decorrenza: Dal 3 dicembre 2005

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma **ovvero ai soggetti indicati nell'[articolo 4](#), comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 [\(1\)](#)** è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. [\(2\)](#)

Note:

- (1) Parole inserite dall'[art. 7-quater](#), comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#), in vigore dal 3 dicembre 2005.
- (2) Vedasi l'[art. 39](#) ("*Violazioni finanziarie*"), L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 64

Sostituto e responsabile d'imposta

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 65

Eredi del contribuente

Versione: 2

Modificativo: D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Decorrenza: Dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999 [\(1\)](#)

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte

del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. **I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. (1)**

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Note:

(1) Periodo aggiunto dall'[art. 8](#), comma 1, lettera d), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 3, comma 134](#), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Ai sensi dell'[art. 12](#), comma 1, citato D.Lgs. n. 241/1997, la disposizione si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto dai commi successivi, in relazione alla dichiarazione unificata annuale di cui all'[art. 12](#) del presente decreto.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 66

Computo dei termini

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'[art. 2963](#) del codice civile.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 67

Divieto della doppia imposizione

Versione: 2

Modificativo: L. 13 maggio 1999, n. 133

Decorrenza: Dal 18 maggio 1999

La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito. [\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 8](#), comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, in vigore dal 18 maggio 1999.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 68

Segreto d'ufficio [\(1\)](#)

Versione: 5

Modificativo: D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215

Decorrenza: Dall'8 novembre 2005

È considerata violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, [nell'art. 12](#) della legge 13 giugno 1952, n. 693, e nell'art. 12, sesto comma [rectius: quinto comma, n.d.r.], del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio. [\(2\)](#)

[Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.] [\(3\)](#)

Note:

- [\(1\)](#) Circa lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, altre Amministrazioni dello Stato, enti locali ed altri enti, vedasi:
- l'[art. 9](#), D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla [L. 29 febbraio 1988, n. 48](#);
 - l'[art. 3](#) ("*Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali*"), commi da 11 a 13-bis, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla [L. 1° giugno 1991, n. 166](#);
 - l'[art. 2](#) ("*Misure di carattere previdenziale e contributivo*"), comma 8, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla [L. 28 novembre 1996, n. 608](#).
- [\(2\)](#) Con riguardo al segreto d'ufficio vedasi:
- l'[art. 5](#), commi terzo, quarto e quinto, L. 19 luglio 1977, n. 412, circa i dipendenti e collaboratori delle imprese subappaltatrici del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
 - l'[art. 11](#), ultimo comma, L. 24 aprile 1980, n. 146, con riferimento al Servizio centrale degli Ispettori tributari;
 - l'[art. 18](#), commi 4 e 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento.
- [\(3\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215, in vigore dall'8 novembre 2005.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 69

Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

Versione: 6

Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133

Decorrenza: Dal 25 giugno 2008 - 22 agosto 2008

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. [\(1\)](#)

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. **Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli [articoli 22](#) e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [n. 648](#). [\(2\)](#)**

6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. [\(3\)](#)

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

Note:

[\(1\)](#) Vedasi l'[art. 9](#), D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla L. 29 febbraio 1988, [n. 48](#), circa lo scambio di dati tra l'Amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 42](#), comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, in vigore dal 25 giugno 2008, convertito dalla L. 6 agosto 2008, [n. 133](#).

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 42](#), comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, [n. 133](#), in vigore dal 22 agosto 2008.

Si rammenta al riguardo che con [Provvedimento 6 maggio 2008](#) (in Gazz. Uff. n. 107 dell'8 maggio 2008), il Garante per la protezione dei dati personali aveva sancito essere in contrasto con la disciplina del settore la pubblicazione in Internet degli elenchi di cui al presente articolo (elenchi che l'Agenzia delle entrate, invece, poteva

legittimamente distribuire ai propri uffici e trasmettere ai comuni anche mediante sistemi telematici).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 70

Norme applicabili

Versione: 2

Modificativo: D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60

Decorrenza: Dal 29 marzo 1975

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898 [\(1\)](#), e successive integrazioni.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'[art. 6](#) della legge 15 novembre 1973, n. 734 [\(2\)](#).

Note:

[\(1\)](#) *Rectius:* [R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63](#), convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 recante "Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa".

[\(2\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3](#), D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

TITOLO SETTIMO

Disposizioni transitorie e finali

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 71

Dichiarazioni e scritture contabili

Versione: 2

Modificativo: D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60

Decorrenza: Dal 29 marzo 1975

Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'[art. 27](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.

Le disposizioni degli artt. 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'[art. 27](#) del decreto indicato nel primo comma.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'[art. 6](#) devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975 [\(1\)](#).

Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'[art. 2](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975 [\(1\)](#).

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'[art. 9](#), relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975 [\(1\)](#).

Note:

[\(1\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3](#), D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 72

Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'[art. 26](#) si applica in misura pari al minore tra

l'ammontare determinato a norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.

La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma dell'[art. 40](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 73

Ritenuta sui dividendi

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli artt. 10-bis e 10-ter. [\(1\)](#)

In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli [artt. 7, 8, 9](#) e [11](#) della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.

Note:

[\(1\)](#) Con riferimento all'[art. 10-ter](#), L. n. 1745/1962, relativo agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative, si tenga conto di quanto disposto dall'[art. 20](#), D.L. 8 aprile 1974, n. 95, e dall'[art. 29](#), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla [L. 27 aprile 1989, n. 154](#).

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 74

Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.

Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.

Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli [artt. 6, 7, 8 e 13](#), primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 75

Accordi internazionali [\(1\)](#)

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Note:

[\(1\)](#) Circa gli accordi internazionali vigenti si veda l'elenco delle "convenzioni internazionali" riportato in nota all'[art. 169](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 76

Abrogazione

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1974

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.

Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto Testo Unico.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 77

Entrata in vigore

Modificativo: ===

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Allegato A [\(1\)](#)

(art. 26-quater, comma 1, lettera a)

Versione: 2

Modificativo: D.M. 12 ottobre 2007

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007

a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»;

c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»;

d) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρία»;

e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale;

g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», gli enti registrati sotto il regime degli «Industrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»;

h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali;

i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»;

l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;

m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;

n) le società commerciali o società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

p) le società di diritto svedese denominate: «aktiebolag» e «försäkringsaktiebolag»;

q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;

r) le società di diritto ceco denominate «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným», «veřejná obchodní společnost», «komanditní společnost», «družstvo»;

s) le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;

t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito;

u) le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania;

z) le società di diritto ungherese denominate «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság», «szö-

vetkezet»;

aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji ta' Responsabilita'limitata», «Socjetajiet in akkomandita li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet»;

bb) le società di diritto polacco denominate «spólka akcyjna», «spólka z ograniczoną odpowiedzialnością»;

cc) le società di diritto sloveno denominate «delnška družba», «komanditna delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo», «družba z neomejeno odgovornostjo»;

dd) le società di diritto slovacco denominate: «akciová spoločnosť», «spoločnosť s ručením obmedzeným», «komanditná spoločnosť», «verejná obchodná spoločnosť», «družstvo».

ee) società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции” “кооперации”, “кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

ff) società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”.

Note:

(1) Allegato modificato - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - dall'[art. 1](#), D.M. 12 ottobre 2007.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 12/3/2011 - 17:52 - \$12588660 - 87.23.51.66 - 9117695 16c40cf6fa786fb86893209869132557-120 -

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(S.O. n. 1 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Allegato B (1)

(art. 26-quater, comma 4, lettera a)

Versione: 2

Modificativo: D.M. 12 ottobre 2007

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007

- 1) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
- 2) selskabsskat in Danimarca;
- 3) Körperschaftsteuer in Germania;
- 4) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων in Grecia;
- 5) impuesto sobre sociedades in Spagna;
- 6) impôt sur les sociétés in Francia;
- 7) corporation tax in Irlanda;
- 8) imposta sul reddito delle società in Italia;
- 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo;
- 10) vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
- 11) Körperschaftsteuer in Austria;
- 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo;
- 13) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia;
- 14) statlig inkomstskatt in Svezia;
- 15) corporation tax nel Regno Unito,
- 16) Daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca;
- 17) Tulumaks in Estonia;
- 18) φόρος εισοδήματος a Cipro;
- 19) Uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia;
- 20) Pelno mokestis in Lituania;
- 21) Társasági adó in Ungheria;
- 22) Taxxa fuq l-income a Malta;
- 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;
- 24) Davek od dobička pravnih oseb in Slovenia;
- 25) Daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia.».

- 26) корпоративен данък in Bulgaria;
- 27) impozit pe profit, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți in Romania.

Note:

(1) Allegato modificato - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - dall'[art. 1](#), D.M. 12 ottobre 2007.
